

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto

La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di "Valutazione in itinere, intermedia ed ex post" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR) 2007-2013, secondo quanto disposto dagli articoli 84, 86 e 87 del Reg (CE) n. 1698/2005, dal Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV), di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/05 e dalle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.

L'ambito geografico su cui deve focalizzarsi la valutazione è l'intero territorio della Regione Toscana, con specifico riferimento anche alle singole aree di intervento interessate dai programmi locali di sviluppo rurale (PLSR) e a quelle interessate dalla programmazione secondo il metodo LEADER. Qualora emergano particolari esigenze valutative, l'Autorità di gestione può richiedere al valutatore approfondimenti di analisi relativi ad aree specifiche della regione.

La valutazione in itinere, secondo il citato art. 86 del Reg. CE 1698/2005, è predisposta su base pluriennale, e copre il periodo 2009-2015

Art. 2 – Normativa di riferimento

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006, Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Reg. (CE) n. 1320/2006 del 5 settembre 2006, Regolamento della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV), di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/05. Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare gli orientamenti formulati dalla Commissione, così come previsto al comma 3 dell'art. 62 del citato Regolamento n. 1974/06.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007 – 2013, approvato con DGR n. 220/2009.
- Programma di attuazione della misura 511 'Assistenza tecnica' del PSR, approvato con DGR n. 217/2009

Art. – 3 Obiettivi del servizio

Obiettivo, del servizio oggetto di gara, è di dare attuazione al processo di valutazione intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La valutazione viene effettuata da valutatori indipendenti (operatori economici) sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione della Regione Toscana (Ente appaltante) ed ha lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (art 84. comma 2 Reg (CE) 1698/2005).

La valutazione è un processo che deve consentire all'Autorità di Gestione ed al Comitato di Sorveglianza del PSR di analizzare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi e di prefigurare le eventuali proposte di modifica e/o di adeguamento del programma al fine di migliorarne la qualità e lo stato di attuazione (art. 86 comma 2 Reg (CE) 1698/2005).

Art. 4 – Contenuto tecnico del servizio

Preliminarmente all'avvio dell'attività di valutazione, il valutatore deve definire il **disegno di valutazione**, in cui viene descritto il processo di valutazione che si deve articolare nelle fasi di **strutturazione, osservazione, analisi, giudizio e divulgazione** più sotto illustrate.

Il processo di valutazione deve essere svolto in stretto collegamento con L'Autorità di Gestione e, nel caso in cui l'AdG stessa decida di istituirlo, in stretto raccordo con il gruppo di pilotaggio della valutazione.

Di seguito, viene definito il contenuto tecnico delle diverse fasi di attività: si tratta di un elenco non esaustivo delle attività richieste per le diverse fasi della valutazione, rispetto alle quali in conseguenza dell'offerta tecnica di cui all'art. 9 come di seguito specificato possono essere apportate migliorie e proposte attività e servizi aggiuntivi.

4.1 Definizione del disegno di valutazione

Il disegno di valutazione deve descrivere l'insieme delle attività di valutazione che devono essere intraprese dal valutatore per soddisfare le esigenze conoscitive dell'Autorità di Gestione e della Commissione Europea in conformità a quanto stabilito dal PSR e dalle disposizioni Comunitarie in materia. Il disegno di valutazione, strutturato secondo quanto indicato nel presente paragrafo, deve essere presentato dal valutatore all'Autorità di Gestione del programma entro 60 gg dalla sottoscrizione del contratto. Nel caso che l'Autorità di Gestione ritenga necessario aggiornare il disegno di valutazione nel corso degli anni, il valutatore deve produrre una "Relazione di aggiornamento" del disegno, secondo le indicazioni dell'AdG stessa.

Nel disegno di valutazione devono essere indicati con chiarezza ed in dettaglio:

- I contenuti specifici della valutazione articolati secondo le fasi di strutturazione, osservazione, analisi, giudizio e divulgazione di seguito descritte;
- Gli strumenti, le risorse ed i contenuti che il valutatore intende adottare per le diverse attività di valutazione;
- Il cronoprogramma previsto per lo svolgimento dell'attività di valutazione.

4.2 Strutturazione

Nella fase di Strutturazione vengono preparate le informazioni, i dati da raccogliere, gli strumenti analitici necessari per rispondere alle domande valutative. In particolare, al valutatore è richiesto di:

- Definire una logica di intervento dettagliata di tutte le misure da valutare e, quindi, verificare la coerenza tra i fabbisogni e gli obiettivi.
- Definire i termini chiave delle domande valutative (domande comuni e domande trasversali e specifiche del programma), elaborare i criteri di giudizio che permettano di rispondere ad ogni domanda e, se del caso, identificare i livelli obiettivo.
- Definire i criteri di risposta alle domande valutative (domande comuni e domande trasversali e specifiche del programma).
- Individuare gli indicatori e altri criteri relativi alle informazioni e ai dati che permettano di valutare l'efficienza, l'efficacia e la pertinenza delle misure del programma.
- Esaminare le esigenze conoscitive dell'Autorità di Gestione in relazione ai contenuti e ai risultati del PSR, anche al fine di integrare il questionario valutativo comune con domande valutative specifiche che tengano conto delle peculiarità del PSR della Toscana.
- Individuare indicatori di base, di output, di risultato e di impatto *aggiuntivi* rispetto a quelli previsti dal QCMV, con particolare riferimento a quelli relativi al monitoraggio delle nuove priorità recepite nel PSR in base al reg. CE n. 74/09, nonché al monitoraggio di tematiche trasversali o specifiche, derivanti da particolari esigenze che possono emergere anche nel corso dell'attuazione del programma e, se del caso, identificare i livelli obiettivo.

- Effettuare un'analisi del sistema di monitoraggio finalizzata alla verifica della presenza/assenza degli elementi necessari alle attività valutative.
- Effettuare la ricognizione delle fonti dei dati necessari allo svolgimento delle attività valutative, con particolare riferimento a quelle necessarie a quantificare gli indicatori di base, di risultato e di impatto e a rispondere alle domande (comuni e specifiche) del questionario valutativo. Qualora per la risposta ai quesiti valutativi si renda necessaria la messa a punto di sistemi di monitoraggio ad hoc, al valutatore non è richiesto di provvedere direttamente alla rilevazione dei dati, ma è richiesto di svolgere l'organizzazione ed il coordinamento delle attività di rilevazione dei dati stessi.
- Esaminare il sistema di monitoraggio suggerendo eventuali miglie e adeguamenti utili a rendere più efficace ed efficiente il sistema, anche al fine di assicurare la corretta rilevazione e quantificazione degli indicatori di monitoraggio.
- Definire i criteri per la rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per la quantificazione dei singoli indicatori di base, di risultato e impatto.
- Strutturare la procedura (modalità, periodicità, ecc.) per l'acquisizione dei dati di monitoraggio necessari allo svolgimento delle attività valutative.
- Definire come s'intende supportare l'Autorità di Gestione nella produzione di rapporti di valutazione sull'impatto delle politiche pubbliche di sviluppo economico e territoriale.
- Attualizzare la valutazione ex-ante in funzione dell'evoluzione del PSR e della approvazione dei Programmi Locali di Sviluppo Rurale (PLSR), prodotti dalle Province, e delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) relative all'asse 4 'metodo Leader' e, in particolare, rivedere anche la quantificazione iniziale degli indicatori di output, risultato e impatto presenti nella valutazione ex-ante stessa, integrando la quantificazione degli indicatori comuni laddove essi non siano stati quantificati nell'ambito della valutazione ex-ante.

Ad esito della fase di strutturazione il valutatore deve presentare **entro il 30 aprile 2010** un "Rapporto sulle condizioni di valutabilità" comprensivo anche della attualizzazione della relazione di valutazione ex-ante, nonché della quantificazione al 31/12/09 degli indicatori di risultato e di impatto. Entro il **30 aprile 2011** il valutatore è tenuto inoltre a presentare un "Rapporto di aggiornamento delle condizioni di valutabilità" contenente la strutturazione definitiva del questionario valutativo, integrato con le domande valutative specifiche del Programma (definite a seguito di approfondimenti circa le esigenze conoscitive dell'Autorità di gestione) nonché la definizione di tutti i passaggi logici e metodologici necessari per rispondere a tali domande (dalla ricognizione delle fonti informative necessarie per rispondere alle domande specifiche, alla definizione dei termini chiave, alla formulazione dei criteri di giudizio, alla acquisizione dei dati, ecc).

Il "Rapporto sulle condizioni di valutabilità" e il "Rapporto di aggiornamento delle condizioni di valutabilità" costituiscono, rispettivamente, i rapporti tematici annuali, relativi agli anni 2010 e 2011, di cui al successivo punto 4.8 del presente capitolato.

4.3 Osservazione

Nella fase di Osservazione vengono individuati ed elaborati i dati e le informazioni necessari per rispondere alle domande di valutazione. In particolare, al valutatore è richiesto di:

- Creare gli strumenti necessari per le analisi quantitative e qualitative, quali guide per le interviste, questionari, linee guida per lo studio dei casi, cartine, mappe tematiche in ambiente GIS e qualsiasi altro strumento di analisi che il valutatore ritenga adeguato.
- Raccogliere i dati primari e le informazioni qualitative necessari per rispondere ad ogni domanda di valutazione e per quantificare gli indicatori di base, di risultato e di impatto (mediante ricerca su fonti statistiche ufficiali, indagini di campo, indagini ad hoc su operatori

coinvolti e sui beneficiari diretti e indiretti, rilevazioni e raccolta dati in loco e sulle banche dati, ecc.).

- Descrivere il processo di attuazione del programma, le priorità e i livelli di obiettivo e il relativo bilancio.
- Elaborare le informazioni gestionali di attuazione, i dati primari, i dati secondari (indicatori di prodotto, risultati del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria, ogni altra documentazione relativa al PSR), le informazioni qualitative (risultato di interviste a testimoni privilegiati, altri dati e informazioni non quantitative, ecc).
- Georeferenziare sulla cartografia tecnica i dati utilizzati per la stesura dei rapporti di valutazione secondo gli standard cartografici adottati dall'Amministrazione Regionale.

Nella fase di Osservazione al valutatore è richiesto, inoltre, di:

- Aggiornare la quantificazione degli indicatori di base correlati al contesto e agli obiettivi, in occasione della redazione dei rapporti di valutazione intermedia ed ex-post e quando necessario per contribuire alla stesura delle relazioni sulla strategia nazionale per lo sviluppo rurale;
- Quantificare gli indicatori di risultato e impatto (comuni e specifici, individuati dal valutatore in fase di Strutturazione), con opportuni confronti rispetto ai corrispondenti livelli obiettivo definiti in fase ex-ante, agli indicatori iniziali e al contesto di attuazione, secondo la metodologia definita nella fase di strutturazione e secondo la tempistica indicata al successivo articolo 6 del presente capitolato.

4.4 Analisi

Questa fase è dedicata all'analisi dei risultati dell'attività di osservazione, al loro confronto con i dati di contesto, con il livello contro fattuale, e con i livelli obiettivo, individuati nella valutazione ex-ante ed eventualmente revisionati nel corso della fase di strutturazione. E' prevista, inoltre, l'analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e di sorveglianza del PSR, al funzionamento del circuito finanziario, agli esiti e agli effetti della programmazione locale (PLSR e SISL). In particolare, al valutatore è richiesto di individuare, analizzare e descrivere:

- gli effetti e gli impatti delle misure, in relazione agli obiettivi e ai rispettivi livelli fissati dal programma;
- i fattori che possono contribuire al successo o al fallimento del programma.
- le buone prassi relative all'impianto organizzativo gestionale, riferite ai diversi assi di intervento.

4.5 Giudizio

In questa fase il valutatore, tenuto conto dei criteri di giudizio definiti nella fase di strutturazione, risponde alle domande valutative, sia quelle comuni che quelle specifiche di programma individuate nel corso della fase di strutturazione, commenta i risultati degli indicatori comuni e specifici di programma, trae le conclusioni e formula le raccomandazioni. Il giudizio deve essere formulato a livello di singola misura (eventualmente articolata in sottomisure ed azioni), di singolo asse e di Programma complessivo. Devono essere specificati i limiti di validità del giudizio stesso. Nel caso in cui una misura o una parte del PSR non abbia dato i risultati attesi, devono esserne analizzate le relative motivazioni, nonché individuati gli eventuali adeguamenti e correttivi necessari a migliorare l'attuazione del Programma.

Nella fase di giudizio, inoltre, al valutatore è richiesto di:

- valutare l'efficienza, l'efficacia e la pertinenza delle misure del Programma;
- valutare le misure sotto il profilo dell'equilibrio nell'ambito del Programma;
- giudicare il grado di contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria, alla realizzazione delle priorità trasversali, anche in relazione alla effettiva ricaduta territoriale.

4.6 Divulgazione

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il valutatore deve partecipare attivamente alle attività di informazione sui risultati del PSR, rivolta agli operatori del settore e al pubblico, mediante specifiche attività seminariali di approfondimento e di divulgazione.

La divulgazione delle attività di valutazione deve comprendere le seguenti attività:

- almeno **un** seminario di approfondimento sull'attività di valutazione per ogni anno di attività, da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, rivolto ad almeno 50 persone (individuate preventivamente dall'Autorità di Gestione), secondo la tempistica indicata al successivo art. 6 del presente capitolato. L'organizzazione dei seminari, il locale, le attrezzature e quant'altro necessario allo svolgimento dell'evento è a carico del soggetto che si aggiudicherà l'appalto. Per gli anni **2011, 2013 e 2015** il seminario deve essere organizzato con la finalità di presentare, rispettivamente, gli esiti delle relazioni di valutazione intermedia, di aggiornamento della relazione intermedia e di valutazione ex post. Per gli anni **2010, 2012 e 2014** i temi dei seminari sono da definire in accordo con l'Autorità di Gestione;
- almeno **una** iniziativa divulgativa per ogni anno di attività, **a partire dal 2010 e fino al 2015**, secondo la tempistica indicata al successivo art. 6 del presente capitolato, da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, per informare gli interessati sugli esiti del processo di valutazione. L'organizzazione delle iniziative divulgative è a carico del soggetto che si aggiudicherà l'appalto.
- Partecipazione, con almeno una figura professionale senior tra quelle richieste nel gruppo di lavoro, a 3 iniziative di informazione e pubblicità nel corso dell'attività contrattuale sulle opportunità e sui risultati del PSR. Le iniziative sono organizzate dall'Autorità di gestione.

4.7 Realizzazione delle relazioni annuali di valutazione in itinere del PSR della Regione Toscana

La valutazione in itinere (Reg CE 1698/2005 art. 86) è svolta su base pluriennale. Per ciascun anno di attività (dal 2009 al 2015), il valutatore deve presentare un rapporto annuale che riporti la descrizione delle attività di valutazione eseguite nell'anno solare precedente e dei risultati conseguiti, nonché una sintesi del rapporto annuale stesso. I rapporti annuali di valutazione in itinere, e le relative sintesi, devono essere consegnati entro il **31 marzo** di ogni anno (2010-2011-2012-2013-2014-2015) per essere discussi ed approvati dall'Autorità di Gestione.

La sintesi del rapporto annuale di valutazione in itinere è utilizzata dall'Autorità di Gestione per la redazione della parte specifica della relazione annuale di esecuzione di cui all'art. 82, comma 2 lettera b) del Reg (CE) 1698/2005.

L'Autorità di Gestione utilizza i rapporti annuali di valutazione in itinere per la sorveglianza del programma, sia con riferimento all'obbligo di informazione del Comitato di Sorveglianza secondo quanto dispone l'art. 86 comma 3 del Reg (CE) 1698/2005, sia per l'acquisizione di elementi di valutazione, al fine di migliorare la qualità e l'attuazione del programma.

I rapporti annuali di valutazione in itinere devono essere redatti secondo il modello indicativo descritto al punto 6 del documento "Allegato I - Nota di orientamento B: Linee guida per la valutazione" predisposto dalla Commissione Europea nell'ambito del Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV), di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/05.

I rapporti annuali di valutazione in itinere relativi agli anni dal **2011 al 2015**, oltre agli elementi di cui al punto 6 del sopra citato documento della Commissione Europea, devono contenere anche la quantificazione del set di indicatori di risultato e di impatto proposto nel Quadro

Comune di Monitoraggio e Valutazione, nonché la quantificazione degli eventuali indicatori specifici individuati dal valutatore nel corso della fase di strutturazione (per l'anno 2010, invece, la quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto al 31/12/09 non deve essere inserita nella relazione annuale di valutazione in itinere, ma nella relazione annuale tematica del 2010 di cui al successivo punto 8 dell'Art. 4 del presente capitolato).

I rapporti annuali presentati negli anni **2012 e 2014** devono contenere, inoltre:

- la descrizione del processo di attuazione del programma;
- l'analisi delle realizzazioni e dei risultati ottenuti, della loro importanza, della loro rispondenza agli obiettivi prefissati e della loro coerenza con il documento di programmazione;
- l'analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR, al funzionamento del circuito finanziario, nonché all'efficacia dei criteri di selezione delle domande (solo per il 2012);
- le raccomandazioni in base ai risultati della valutazione con indicazione di eventuali proposte di adattamento del programma (solo per il 2012).

4.8 Realizzazione dei rapporti tematici annuali

Per ciascun anno di attività (dal 2010 al 2015), entro il **30 aprile** di ciascun anno, il valutatore è tenuto a presentare un rapporto tematico contenente analisi di tematiche specifiche del Programma di Sviluppo Rurale e/o di tematiche prioritarie trasversali alle misure (es. ambiente, occupazione, società dell'informazione, pari opportunità, ecc.) definite in accordo con l'Autorità di Gestione.

Per gli anni **2010 e 2011** i temi dei rapporti tematici annuali sono già definiti e sono, rispettivamente, i seguenti: "Rapporto sulle condizioni di valutabilità" e "Rapporto di aggiornamento delle condizioni di valutabilità", come detto al precedente punto 2 dell'Art. 4 del presente capitolato.

4.9 Realizzazione del rapporto di valutazione intermedia del PSR della Regione Toscana

La valutazione intermedia prende in esame i risultati raccolti in itinere ed ha lo scopo di individuare le misure correttive per migliorare la qualità del programma e la sua attuazione. Con la valutazione intermedia si esamina il grado di raggiungimento degli obiettivi del PSR, si traggono conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale, si individuano i fattori che hanno contribuito al successo o meno del PSR, al fine di fornire elementi utili per procedere eventualmente ad interventi di revisione del Programma.

La relazione di valutazione intermedia deve essere presentata in bozza all'Autorità di Gestione entro il **31 agosto 2010**. La versione definitiva della relazione, nonché la sintesi tecnica destinata alla diffusione presso l'Amministrazione e la sintesi non tecnica destinata ad un'ampia divulgazione presso le parti sociali sul territorio, devono essere consegnate entro il **30 novembre 2010**.

Entro il **31 agosto 2012** deve essere presentata all'Autorità di Gestione la bozza della relazione di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia contenente anche le risposte alle domande valutative specifiche del Programma, individuate nell'ambito del rapporto tematico del 2011 relativo all'"Aggiornamento del rapporto sulle condizioni di valutabilità". La versione definitiva, nonché la sintesi destinata alla diffusione presso l'Amministrazione e la sintesi destinata ad un'ampia divulgazione presso le parti sociali sul territorio, devono essere consegnate entro il **30 novembre 2012**.

La relazione di valutazione intermedia e l'aggiornamento della relazione di valutazione intermedia devono essere redatte secondo il modello indicativo descritto al punto 7 del documento "Allegato I - Nota di orientamento B: Linee guida per la valutazione" predisposto dalla Commissione Europea nell'ambito del Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione

(QCMV), di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/05 e devono contenere anche l'aggiornamento della quantificazione degli indicatori di base di contesto e di obiettivo.

4.10 Realizzazione del rapporto di valutazione ex post del PSR della Regione Toscana

La valutazione ex-post, secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2 del Reg (CE) 1698/2005, esamina l'efficacia e l'efficienza e l'impatto del sostegno erogato nell'intero periodo di attuazione del programma, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi del PSR, così da trarre conclusioni utili per la politica di miglioramento dello sviluppo rurale.

La relazione di valutazione deve essere presentata in bozza all'Autorità di Gestione entro il **31 agosto 2015**. La versione definitiva, nonché la sintesi destinata alla diffusione presso l'Amministrazione, la sintesi destinata ad un'ampia divulgazione presso le parti sociali sul territorio e la sintesi, in lingua italiana e in lingua inglese, destinata alle finalità di cui all'art. 87 del Reg. (CE) 1698/05, devono essere consegnate entro il **30 novembre 2015**.

La relazione di valutazione ex post deve essere redatta secondo il modello indicativo descritto al punto 7 del documento "Allegato I - Nota di orientamento B: Linee guida per la valutazione" predisposto dalla Commissione Europea nell'ambito del Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV), di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/05. La relazione di valutazione ex post deve contenere, inoltre, l'aggiornamento della quantificazione degli indicatori di base di contesto e di obiettivo, nonché degli indicatori di risultato e di impatto.

4.11 Gruppo di lavoro

Le attività descritte nei punti precedenti dell'art. 4 del presente capitolato dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario attraverso un apposito **Gruppo di Lavoro**, il quale dovrà garantire almeno la seguente composizione quantitativa e qualitativa:

1. n. 1 Project Manager in qualità di coordinatore del gruppo con almeno 10 anni di esperienza nel campo della valutazione di programmi comunitari e analisi socio economica.
2. n. 2 Senior laureati in statistica con almeno 5 anni di esperienza e con specializzazione in tecniche di individuazione e metodologia di calcolo di indicatori
3. n. 3 Senior con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione in materia di sviluppo rurale, misure agroambientali e forestali.
4. n. 2 Junior con almeno 3 anni di esperienza nell'applicazione delle metodologie di monitoraggio dei programmi comunitari, di banche dati e sistemi informativi ed elaborazione dati.

L'aggiudicatario deve avvalersi, per l'esecuzione della prestazione, almeno delle risorse umane indicate nel bando di gara. Potrà apportare modifiche al Gruppo di Lavoro solo con persone che abbiano una professionalità di valore equivalente o più qualificata rispetto a quella delle persone sostituite. La sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'Autorità di gestione del PSR.

Il personale che fa parte del gruppo di lavoro dovrà rendersi disponibile per incontri presso gli uffici dell'Autorità di gestione almeno una volta alla settimana, su convocazione dell'Autorità di gestione del PSR e comunque quando questa lo ritenga necessario.

Art. 5 Prodotti dell'attività di valutazione

Il soggetto aggiudicatario del servizio di valutazione deve realizzare i seguenti prodotti:

- 1) relazione preliminare relativa al "disegno di valutazione";
- 2) relazioni annuali di valutazione in itinere;
- 3) sintesi delle relazioni annuali di valutazione in itinere per la redazione da parte dell'Autorità di Gestione del capitolo della Relazione Annuale di Esecuzione (in conformità dell' art. 82, comma 2, lettera d) del Reg. (CE) 1698/05);
- 4) relazioni annuali tematiche;

- 5) relazione di valutazione intermedia;
- 6) relazione di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia;
- 7) relazione di valutazione ex post;
- 8) sintesi della relazione di valutazione intermedia, della relazione di aggiornamento della relazione intermedia e della relazione di valutazione ex-post, destinate alla diffusione presso l'amministrazione;
- 9) sintesi, in lingua italiana e in lingua inglese, della relazione di valutazione intermedia, della relazione di aggiornamento della relazione intermedia e della relazione di valutazione ex-post, destinate ad un'ampia divulgazione presso le parti sociali sul territorio;
- 10) sintesi, in lingua italiana e in lingua inglese, della relazione di valutazione ex post destinata alle finalità di cui all'art 87 del Reg. (CE) 1698/05.

E' lasciata libertà al valutatore di proporre, in merito all'offerta di cui all'art. 9 del presente CSA, altri prodotti e strumenti volti a meglio veicolare i risultati dell'attività di valutazione sul territorio e a migliorarne la fruibilità.

Devono essere consegnate n. 5 copie in formato cartaceo a colori, oltre alla trasmissione in formato elettronico (microsoft Word e in pdf) e su cd. di tutti gli elaborati richiesti ai punti precedenti. Tutti gli elaborati eseguiti dal valutatore dovranno essere consegnati entro la data di scadenza prevista per ciascuno.

La consegna degli elaborati oggetto del presente capitolato dovrà essere presentato presso gli uffici della Regione Toscana ubicati a Firenze – Via di Novoli, 26 al Settore Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale.

Art. 6 – Tempistica delle Prestazioni del soggetto aggiudicatario

L'aggiudicatario della gara in oggetto deve:

1. Presentare una relazione preliminare un relativa al “Disegno di valutazione”, come detto al punto 1 dell'Art. 4 del presente capitolato, entro **60 gg** dalla data di stipula del contratto.
2. Predisporre entro il **31 marzo** di ogni anno a partire dal **2010 e fino al 2015** la versione definitiva delle relazioni di valutazione in itinere, come detto al punto 7 dell'Art. 4 del presente capitolato;
3. Predisporre entro il **31 marzo** di ogni anno a partire dal **2010 e fino al 2015** la sintesi delle relazioni annuali di valutazione in itinere per la redazione da parte dell'Autorità di Gestione del capitolo della Relazione Annuale di Esecuzione (in conformità dell' art. 82, comma 2, lettera d) del Reg. (CE) 1698/05), come detto al punto 7 dell'Art. 4 del presente capitolato;
4. Predisporre entro il **30 aprile** di ogni anno a partire dal **2010 e fino al 2015** la versione definitiva delle relazioni tematiche, come detto al punto 8 dell'Art. 4 del presente capitolato;
5. Predisporre entro il **31 agosto 2010** la *bozza* della relazione di valutazione intermedia e predisporre entro il **30 novembre 2010** la *versione definitiva* della relazione di valutazione intermedia, come detto al punto 9 dell'Art. 4 del presente capitolato;
6. Predisporre entro il **31 agosto 2012** la *bozza* della relazione di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia e predisporre entro il **30 novembre 2012** la *versione definitiva* della relazione di aggiornamento della valutazione intermedia, come detto al punto 9 dell'Art. 4 del presente capitolato;
7. Predisporre entro il **31 agosto 2015** la *bozza* di relazione di valutazione ex post e predisporre entro il **30 novembre 2015** la *versione definitiva* della relazione di valutazione ex post, come detto al punto 10 dell'Art. 4 del presente capitolato;
8. Predisporre entro il **30 novembre 2010, 2012, 2015** la sintesi della relazione di valutazione intermedia, della relazione di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia, e della relazione di valutazione ex-post, destinata alla diffusione presso l'amministrazione, come detto ai punti 9 e 10 dell'Art. 4 del presente capitolato;

9. Predisporre entro il **30 novembre 2010, 2012, 2015** la sintesi della relazione di valutazione intermedia, della relazione di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia, della relazione di valutazione ex-post, destinate ad un'ampia divulgazione presso le parti sociali sul territorio, come detto ai punti 9 e 10 dell'Art. 4 del presente capitolato;
10. Predisporre entro il **30 novembre 2015** la sintesi, in lingua italiana e in lingua inglese, della relazione di valutazione ex post destinata alle finalità di cui all'art 87 del Reg. (CE) 1698/05, come detto al punto 10 dell'Art. 4 del presente capitolato.
11. Organizzare entro la fine **di febbraio** degli anni **2011, 2013 e entro il 15 dicembre del 2015** i seminari per la presentazione delle relazioni di valutazione intermedia, di aggiornamento della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione ex post, come detto al punto 6 dell'art. 4 del presente capitolato;
12. Organizzare entro il **31 dicembre** degli anni **2010, 2012 e 2014** seminari di approfondimento sull'attività di valutazione, su temi da concordare con l'Autorità di gestione, come detto al punto 6 dell'art. 4 del presente capitolato;
13. Organizzare entro il **31 dicembre** di ciascun anno di attività **a partire dal 2011 e fino al 2015 (per quest'ultimo anno entro il 15/12)**, almeno una iniziativa divulgativa nell'ambito del territorio regionale, per informare gli interessati sugli esiti del processo di valutazione, come detto al punto 6 dell'art. 4 del presente capitolato;
14. Partecipare ad almeno 3 iniziative, organizzate dall'Autorità di Gestione, di informazione e pubblicità sulle opportunità e sui risultati del PSR (entro il **31 dicembre del 2011 e del 2013**) e sui risultati della valutazione ex post (**entro la fine di dicembre del 2015**), garantendo la partecipazione di almeno una figura professionale senior tra quelle richieste nel gruppo di lavoro, come detto al punto 6 dell'art. 4 del presente capitolato.

Art. 7 – Obblighi dell'impresa

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 - Importo stimato

L'ammontare complessivo del contratto è stimato in 1.200.000,00 di euro IVA esclusa per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

La relativa spesa è a carico del capitolo 52337 "Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013. Spese per Assistenza Tecnica" del bilancio regionale.

Art. 9 – Contenuto Offerta Tecnica

Il contenuto dell'offerta tecnica consiste nel presentare:

- 1) **Programma delle attività**, deve contenere:
 - la descrizione analitica delle modalità e delle metodologie con le quali verranno affrontate le varie fasi dell'attività di valutazione ossia una descrizione del lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dal capitolato.
 - Le eventuali migliorie e nuovi elementi da apportare al programma delle attività rispetto alle indicazioni dell'art. 4 del presente capitolato.
- 2) **Organizzazione dell'attività di valutazione**:
 - indicare come verranno impiegate le risorse umane che svolgeranno l'attività di valutazione. Rispetto al personale indicato dovrà essere compilata una tabella che indichi le risorse umane dedicate suddivise per qualifica, dedicate alla specifica fase valutativa.
- 3) **Divulgazione delle attività valutative**:

- specificare come verranno organizzati i seminari da un punto di vista tecnico cioè considerando i contenuti, gli approfondimenti, i modi di presentazione degli argomenti richiesti all'art. 6 punti 11, 12, 13 del presente CSA;
- indicare altre forme di pubblicità. del servizio oggetto dell'appalto oltre a quelle previste all' art 4 punto 4.6 del presente CSA.

Art. 10 - Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi secondo l'applicazione dei criteri di valutazione di seguito riportati:

1. punti 80 per la qualità dell'offerta tecnica.
2. punti 20 per l'offerta economica

La valutazione dell'offerta tecnica è così articolata:

1. Programma delle attività: 30 punti, così articolato

- completezza, articolazione della metodologia usata per l'attività di valutazione; e rispondenza agli obiettivi fissati nel Capitolato: **max punti 20**
- Migliorie apportate al programma delle attività ossia innovatività e quantità aggiuntiva di elementi offerti rispetto alle indicazioni dell'art. 4 del presente capitolato da 1 a 10 punti in più: **max punti 10.**

2. Organizzazione dell'attività di valutazione: adeguatezza, qualità e razionalizzazione d'impiego delle risorse umane utilizzate max punti 40.

3. Divulgazione delle attività valutative:

- Completezza dell'approccio proposto per lo svolgimento del seminario;
- Innovatività ed efficacia delle forme pubblicitarie usate per la divulgazione del servizio offerto;

max punti 10

Per la valutazione dell'offerta economica il relativo punteggio viene attribuito tramite applicazione della seguente formula:

P_i = punteggio assegnato all'offerta economica i -esima

O_{\min} = offerta economica più bassa

O_i = offerta economica i -esima

$P_{\max} = 20$

$$P = (O_{\min} / O_i) * 20$$

Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. In caso di parità di punteggio la gara sarà affidata all'offerente che abbia avuto il miglior punteggio relativo alla qualità dell'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio da effettuarsi nella stessa seduta.

Art. 11 – Stipula

La stipula del contratto avviene mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.

L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 3 della L.R. 38/2007.

Art. 12 – Durata e decorrenza

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula, con durata fino al 31 dicembre 2015

Art. 13 – Verifica di regolare esecuzione

L'Ente appaltante entro 30 gg dalla scadenza della consegna degli elaborati richiesti secondo quanto stabilito dall'art 5 sopra citato, verifica che tutte le relazioni siano conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato art 4 e a quanto contenuto nell'offerta tecnica art. 9.

Art. 14 – Penali e risoluzione del contratto

L'impresa è soggetta a penalità quando la consegna degli elaborati richiesti abbia ritardi rispetto alla tempistica definita nell'art. 6 del presente Capitolato.

In relazione a ciascun elaborato, per ogni giorno di ritardo durante i primi 15 giorni solari dalla data prevista per la consegna dei prodotti attesi sarà applicata una penale pari allo 0.15% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Per ogni giorno di ritardo dal 16mo(sedicesimo) al 50mo (cinquantesimo) giorno solare dalla data prevista per la consegna dei prodotti attesi sarà applicata una penale pari allo 0.30% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

L'applicazione delle penali non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per il quale risulta inadempiente. L'importo della penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Allo scadere del 50mo (cinquantesimo) giorno solare di ritardo dalla data prevista per la consegna dei prodotti attesi, l'Ente appaltante invita il contraente alla consegna dei prodotti attesi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In caso di grave difformità, l'Amministrazione invita il contraente a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali l'ente appaltante procede a contestare all'impresa, per iscritto, le violazioni eventualmente rilevate e assegna alla stessa un termine di almeno 10 giorni per comunicare le proprie osservazioni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'ente appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'ente appaltante può porre a carico dell'impresa i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Art. 15 – Corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

I pagamenti saranno effettuati successivamente alla realizzazione e consegna degli elaborati come previsto dall'art. 5 del presente capitolato e sono così ripartiti:

1. 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale** di valutazione relativa al 2009;
2. 25% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione intermedia** di valutazione relativa al 2010;
3. 5% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale tematica** "Rapporto di aggiornamento delle condizioni di valutabilità";
4. 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale** di valutazione relativa al 2011;

5. 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale** di valutazione relativa al 2012;
6. 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale** di valutazione relativa al 2013;
7. 5% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione annuale** di valutazione relativa al 2014;
8. 25% del corrispettivo contrattuale a seguito della presentazione e verifica della **relazione ex post** di valutazione relativa al 2015.

I pagamenti sono disposti, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, dopo la verifica di regolare esecuzione e ai sensi dell'art. 17 L.R. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa e degli eventuali subappaltatori. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di inadempienza contestata all'impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 16 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, previa verifica di regolare esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, nei seguenti termini:

- 25% dell'importo della garanzia fideiussoria al raggiungimento del 40% dei corrispettivi liquidati (art 15 punti 1,2,3);
- 25% dell'importo della garanzia fideiussoria al raggiungimento del 60% dei corrispettivi liquidati (art 15 punti 1,2,3,4,5);
- 25% dell'importo della garanzia fideiussoria al raggiungimento del 75% dei corrispettivi liquidati (art 15 punti 1,2,3,4,5,6,7) ;

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di verifica di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento.

Art. 17 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 18 – Recesso

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso dell'Amministrazione il contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la Regione sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.

L'Iva è a carico dell'amministrazione; l'imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006, alla L.R. 38/2007, al Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30/7/2001 e al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R del 27/05/2008

Il Dirigente responsabile
(Lorenzo Drosera)